

Commissione Nazionale di Disciplina

Posizione n° 20/2009

 DECISIONE N°6/2010  
 LA COMMISSIONE NAZIONALE  
 DISCIPLINARE


composta dai Sigg.ri:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - Avv. Armando Montarsolo | Presidente        |
| - Avv. Bianca Magarò      | Giudice           |
| - Avv. Fabio Pennisi      | Giudice supplente |

Riunita nella Camera di Consiglio in data 04 ottobre 2010 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 20/2009, aperto nei confronti della AS TT Torino, del tesserato Federico Bacci, degli atleti Davide e Marco Bacci, incolpati delle seguenti violazioni:

- la **AS TT Torino**, per la violazione dell'art. 16 comma 3 e 17 dello Statuto e artt. 7 e ss Regolamento Organico, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione della ammenda di cui all'art. 8 comma 1 lett.c) del vigente Regolamento di Giustizia per Euro Mille/00;
  - il tesserato **Federico Bacci** per la violazione dell'art. 1 Regolamento di Giustizia, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale di cui all'art.9 comma 1 lett.f) del vigente Regolamento di Giustizia per un periodo di mesi 12 (dodici);
  - i tesserati **Davide e Marco Bacci** per la violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione della squalifica di cui all'art.9 comma 1 lett.c) del vigente Regolamento di Giustizia per un periodo di mesi 2 (due),
- Acquisito il fascicolo della Procura Federale;
- Preso atto delle risultanze istruttorie e delle risultanze documentali acquisite nel corso del procedimento;
- Valutate le deduzioni e le memorie fatte pervenire da entrambe le parti nel corso del procedimento;
- Valutate le dichiarazioni rese dal Sig Federico Bacci all'udienza del 17 Giugno 2010 e del 04 Ottobre 2010;
- Valutate le dichiarazioni rese all'udienza del 17 Giugno 2010 dal Sig Luca Capasso;

## Commissione Nazionale di Disciplina

-Preso atto che, pur convocati per la seduta del 04 Ottobre 2010, il Presidente dell'As TT Torino, Sig.ra Maddalena Troncone, il Sig Emanuele Di Napoli e il Sig Renato Di Napoli non si sono presentati dinnanzi alla Commissione,

**CONSIDERATO CHE**

Con deferimento datato 24 Marzo 2010, la Procura Federale richiedeva procedersi in via disciplinare nei confronti dei soggetti su indicati, in seguito a quanto contenuto, da un lato, nella nota redatta dalla AS TT Torino, e pervenuta in Federazione in data 14 Dicembre 2009, dall'altro, nella richiesta di svincolo, presentata dal Sig. Federico Bacci per i figli Davide e Marco, e recepita in Federazione il 26 Febbraio 2010.

Nella nota redatta dalla AS si denunciava il comportamento tenuto dagli atleti Davide e Marco Bacci, i quali <<tesserati con la nostra società sin dalla stagione agonistica 2001\2002 >> si erano assentati, senza giustificazione, dalle sedute di allenamento, per frequentare altra palestra, precisamente della società CUS Torino, dove svolgevano l'attività sportiva di allenamento.

La società TT Torino lamentava, quindi, tale atteggiamento dei propri atleti, intrapreso senza preavviso e senza alcun chiarimento, precisando che, successivamente a tale circostanza, la società non aveva iscritto i due atleti ad un torneo regionale proprio in considerazione del comportamento tenuto.

Contestualmente alla istruzione della posizione disciplinare nei confronti dei citati atleti, la Procura Federale rinveniva in Federazione una richiesta di svincolo dei medesimi, datata 26 febbraio 2010, prot. 8814, nella quale il padre dei giocatori, Federico Bacci, tra i motivi posti a corredo della richiesta, deduceva una presunta irregolarità del tesseramento dei figli, affermando di non aver mai firmato moduli per il tesseramento, né nel 2004, né nel 2008.

La Procura Federale ha, quindi, accertato che, effettivamente, la pratica di tesseramento degli atleti per conto della AS TT Torino, doveva ritenersi irregolare per mancanza delle prescritte sottoscrizioni degli atleti (delibera n. 06/2010 punto g).

Con memoria del 02 aprile 2010, prot. 9488, il Sig. Bacci, in merito al tesseramento dei figli, precisava ulteriormente che, sia nel 2004 che nel 2008, anni olimpici, nessuno lo informò della necessità di sottoscrivere il <<cartellino>> dei figli minorenni, anzi, nel 2008 si affidò a quanto fatto in merito dal Sig Renato Di Napoli e alle risposte dal medesimo fornitegli.

## Commissione Nazionale di Disciplina

Nel medesimo scritto, in merito al presunto comportamento antisportivo addebitato ai suoi figli, precisava che i medesimi si erano recati solo due volte in altra palestra, e che tale possibilità era stata loro espressamente accordata dal Sig. Renato Di Napoli, il quale era stato anche debitamente informato, quale referente della AS TT Torino, della intenzione di trasferirli presso altra società. Aggiungeva, inoltre, che i ragazzi erano provati, sia dal punto di vista sportivo, che dal punto di vista umano e psicologico, dal momento che il TT Torino negava loro la possibilità di partecipare a qualsiasi attività agonistica.

Con memoria del 16.06.2010, il Presidente della AS TT Torino ribadiva quanto esposto nella nota del 14.12.09, deducendo che, nella riunione svoltasi per pianificare le squadre da iscrivere ai campionati, non veniva espressa alcuna obiezione, né manifestata alcuna richiesta da parte dei Bacci, presenti alla riunione, i quali ebbero a disputare due partite con la AS TT Torino, successivamente alle quali si assentarono dalle sedute di allenamento, senza motivazione, se non quella, resa telefonicamente dal padre, secondo la quale i ragazzi non volevano più giocare per il TT Torino.

La società faceva, altresì, presente di essersi trovata in difficoltà per la riorganizzazione delle squadre e per onorare gli impegni con gli sponsor e citava come testimone il Sig Luca Capasso che, all'epoca dei fatti, rivestiva la carica di Segretario. Nella dichiarazione testimoniale del Sig Capasso, datata 16 giugno 2010, il medesimo, affermando di aver ricoperto il ruolo di segretario all'interno della AS TT Torino << sino a tutto l'anno 2008 >> e di aver continuato a collaborare, anche successivamente, con il direttivo della TT Torino, dichiarava che, sul finire della stagione 2008\2009, ebbe a convocare una riunione del TT Torino per decidere l'assetto delle squadre e, a campionato iniziato, venne a sapere che Davide e Marco Bacci non si erano più presentati in palestra per gli allenamenti e che il padre, interpellato telefonicamente dal tecnico, rispose che i ragazzi non volevano più giocare per il TT Torino e che i medesimi si allenavano presso il CUS Torino.

Durante la seduta del 17 giugno 2010, il Sig Bacci confermava che aveva provveduto a preannunciare l'abbandono del TT Torino, sia all'allenatore, che al Sig Di Napoli, il quale acconsentiva che i figli svolgessero un allenamento a settimana presso la palestra del CUS Torino, pur continuando a militare per il TT Torino, e assicurava che avrebbe coperto le spese per le trasferte. Il Bacci affermava, inoltre, che, nel 2008, verificato per la prima volta lo stato



## Commissione Nazionale di Disciplina

del tesseramento dei suoi figli, ebbe a interpellare il Di Napoli chiedendo se vi fossero formalità da adempiere, ma che questi rispose che era tutto in ordine.

Sentito, nella medesima udienza, il teste dedotto dalla AS, Sig. Luca Capasso, lo stesso ha riferito che i rapporti con la famiglia Bacci erano ottimi e che, durante la riunione del giugno 2009 per l'organizzazione delle squadre, i due atleti erano presenti e accettarono quanto deciso per il loro inserimento nelle squadre di B1 e B2. Aggiunge il teste che i Bacci disputarono due partite (tre giornate di campionato) e poi sparirono dalla palestra, escludendo che il Sig Bacci avesse parlato con Di Napoli per preannunciare l'abbandono dei figli, perché nessuno della AS ne sapeva niente. Per il resto riferisce circostanze non a sua conoscenza diretta ma per averle apprese da terzi. Quanto al tesseramento, Capasso ha precisato che, in effetti, <<il tesseramento degli atleti, quantomeno nel 2008, non è stato supportato dalla firma del genitore>>.

Alla data della convocazione suddetta, in ogni caso, gli atleti non erano stati svincolati né dalla As, né dal Consiglio Federale, organo deputato ai sensi del Regolamento Organico e interpellato ritualmente dal Bacci secondo la procedura.

Successivamente a tale seduta, la Commissione riteneva di dover invitare le parti a una conciliazione e, pertanto, rinviava la decisione del procedimento alla seduta del 08 luglio 2010. Non avendo le parti raggiunto un accordo, la Commissione, con provvedimento dell'08 luglio 2010, disponeva reperirsi i nominativi dei presidenti della AS TT Torino negli anni 2004 e 2008, effettuare una ricerca sul tesseramento di Sig Federico Bacci e convocava il Sig Federico Bacci, nonché l'attuale presidente del TT Torino, il Sig Renato Di Napoli, nonché i presidenti della As degli anni 2004 e 2008, per la successiva seduta del 04 ottobre 2010.

La segreteria provvedeva, con separate raccomandate A/R datate 19 luglio 2010, a convocare i suddetti, compreso il Sig. Emanuele Di Napoli, presidente dal 2004 al 2008.

In data 31.8.2010 veniva girata alla Commissione dalla Segreteria Federale una mail della As TT Torino, datata 27.7.2010, mediante la quale si comunicava l'avvenuto svincolo concesso agli atleti Davide e Marco Bacci.

Alla seduta del 04 ottobre 2010, interveniva il Sig Federico Bacci e nessun altro dei convocati.

Il Sig Renato Di Napoli inviava una comunicazione via e-mail, in data 04.10.2010, alle ore 14.56, segnalando di non poter partecipare per impegni personali; la sig.ra Troncone Maddalena, inviava una comunicazione via e-mail, in data 04.10.2010, alle ore 14.38,

Commissione Nazionale di Disciplina

segnalando che il <<rappresentate delegato per l'udienza>> non sarebbe potuto intervenire per indisposizione fisica.

Nulla è pervenuto da parte del Sig. Emanuele Di Napoli.

Interrogato nuovamente il Sig. Bacci, a chiarimento su circostanze già riferite in precedenza, il medesimo ha ribadito che i suoi figli avrebbero dovuto essere svincolati automaticamente a norma del regolamento e, comunque, dal Consiglio Federale, e non per intervento del TT Torino; ha affermato, inoltre, di aver appreso essere stato concesso lo svincolo ai propri figli leggendo il provvedimento della CND del 14 settembre 2010 poiché, né la società, né la Segreteria Federale, pur interpellata anche in data 27 agosto 2010, avevano comunicato il provvedimento. Il Bacci ha precisato, infine, che il continuo riferimento, nella vicenda di cui si tratta, al Sig. Renato Di Napoli, discende dal fatto che costui <<è stato ed è il referente del TT Torino, AS nella quale manca una dirigenza reale perché l'unica persona di spessore era il Sig. Broglio che da 4-5 anni è assente. Gli altri sono solo persone di facciata... l'unico con cui si doveva e si deve parlare è il Sig. Renato Di Napoli che è anche vice presidente federale. Quando il vice presidente federale mi ha detto, nel giugno 2008, che per il tesseramento era tutto a posto, io chiaramente mi sono fidato>>.

All'esito di tale seduta, la Procura Federale ha rinunciato alla pretesa sanzionatoria nei confronti degli atleti Davide e Marco Bacci, confermando per il resto le richieste di cui al deferimento.

La valutazione che la Procura Federale ha effettuato in relazione ai fatti denunciati e che formano oggetto del presente procedimento, va, quindi, circoscritta al comportamento del Sig. Federico Bacci, il quale viene ritenuto corresponsabile, unitamente alla AS TT Torino, della irregolarità formale del tesseramento degli atleti Davide e Marco Bacci.

Nei confronti di questi ultimi, alla luce delle risultanze istruttorie, la Procura Federale ha ritenuto di ritirare la pretesa sanzionatoria, conclusione che questa Commissione condivide integralmente.

Sussiste, tuttavia, alla luce degli accertamenti effettuati dalla Procura Federale, avvalorati dalle dichiarazioni del Sig. Capasso, la denunciata irregolarità del tesseramento degli atleti Davide e

## Commissione Nazionale di Disciplina

Marco Bacci, effettuato in assenza della sottoscrizione di questi ultimi e/o del genitore esercente la potestà.

Tale comportamento non può essere in alcun modo giustificato, né da una presunta prassi, né dal rapporto amichevole e confidenziale che poteva sussistere, all'epoca, tra il sig Federico Bacci e la dirigenza del TT Torino. Questa Commissione ritiene che, se una responsabilità sussiste per l'illecito tesseramento, questa debba essere ascritta sia alla dirigenza della AS, la quale aveva, in ogni caso, il dovere di informare i neofiti dell'esistenza di regole precise per l'effettuazione dei tesseramenti, sia all'esercente la potestà genitoriale, il quale avrebbe dovuto rendersi parte diligente tanto più che il sig. Federico Bacci è risultato essere tesserato FITET e quindi non poteva ignorare il contenuto di una norma federale.

La Commissione, tuttavia, non può non tenere conto della circostanza, più volte riferita dal Federico Bacci, secondo la quale egli avrebbe avuto contatti diretti con il Sig Renato Di Napoli, che viene individuato come referente della AS TT Torino, pur non ricoprendo in seno a essa alcuna carica ufficiale in quanto, il medesimo, ricopre la carica di Vicepresidente Federale.

La ricostruzione fornita dal Bacci, in base alla quale emerge il legittimo affidamento ingenerato in quest'ultimo dalle assicurazioni rivoltegli dal Vice Presidente Federale, in merito agli adempimenti da compiere per il tesseramento, appare verosimile e meritevole di considerazione, tanto più per il fatto che non è stata mai smentita dall'interessato.

È d'obbligo rilevare, infatti, che il Sig Renato Di Napoli, così come il Sig Emanuele Di Napoli e la Sig.ra Maddalena Troncone, pur convocati da questa Commissione per fornire chiarimenti nel presente procedimento, non si sono presentati, né hanno inviato memorie scritte, così avvalorando la tesi prospettata dal Bacci. Ne discende, quindi, che il ruolo e l'eventuale corresponsabilità del Sig Federico Bacci, risultano mitigate dalle circostanze esposte dal medesimo e non contestate dalle parti interessate.

Lo svolgimento del giudizio impone, inoltre, alla Commissione una doverosa riflessione sul ruolo del Sig Renato Di Napoli, il quale viene citato più volte dal Sig Bacci come unico referente della AS TT Torino e persona chiave nella vicenda di cui trattasi.

Il Sig. Di Napoli, anche nella veste di Vice Presidente federale, ad avviso della Commissione, ha tenuto un comportamento non conforme alle norme federali e ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.



## Commissione Nazionale di Disciplina

A ciò si aggiunga che l'intera dirigenza della AS TT Torino, non ha assolto all'onere di presentazione dinanzi a questa Commissione per la seduta del 04.10.2010, pur essendo stata convocata con ampio anticipo ( Raccomandata 19 Luglio 2010), limitandosi ad inviare una scarsa comunicazione, via email e a pochi minuti dall'inizio della riunione stessa, i Sigg.ri Troncone e Renato Di Napoli, e omettendo qualsivoglia comunicazione, il Sig Emanuele Di Napoli.

Per completezza della esposizione, la Commissione, nel giudicare di estrema gravità la reiterata irregolarità del tesseramento di Davide e Marco Bacci, non può non stigmatizzare il comportamento tenuto nel presente giudizio dalla AS TT Torino e dal Sig Renato Di Napoli, in quanto, a parere della Commissione, la integrità morale e psicologica degli atleti, perseguita dalle AS, soprattutto quando si tratta di giovani leve del Tennistavolo, deve ritenersi prioritaria rispetto a qualsiasi altra esigenza, e la forzata interruzione della attività agonistica dei fratelli Bacci, determinata dalla dirigenza della AS TT Torino (vedi denuncia del 14.12.2009), in considerazione della vicenda de quo, non appare alla Commissione giustificata né giustificabile, atteso il danno che potrebbe causare non solo agli atleti ma alla Federazione stessa, che perderebbe risorse importanti.

## PQM

Delibera all'unanimità di irrogare:

- alla **AS TT Torino** la sanzione della **ammenda** di cui all'art. 8 comma 1 lett.c) del vigente Regolamento di Giustizia per **Euro Mille/00** e della **sospensione dall' attività agonistica ufficiale, per la stagione in corso, per la durata di giorni quindici di cui all'art. 8 lettera m)** del vigente Regolamento di Giustizia a decorrere dalla comunicazione della presente decisione;
- al Sig **Federico Bacci** la sanzione **sospensione da ogni attività federale** di cui all'art.9 comma 1 lett.f) del vigente Regolamento di Giustizia per un periodo di **mesi sei**;
- dispone l'**archiviazione** del procedimento nei confronti degli atleti **Davide e Marco Bacci**, attesa la rinuncia alla pretesa sanzionatoria da parte della Procura, condivisa pienamente, anche nel merito, dalla Commissione,

Commissione Nazionale di Disciplina

**RIMETTE**

Gli atti del presente procedimento alla Procura Federale affinché verifichi se il comportamento del Sig. Renato Di Napoli nella vicenda trattata, in particolare sotto il profilo dell'irregolare tesseramento degli atleti Davide e Marco Bacci per la ASTT Torino, società riconducibile alla persona del Di Napoli stesso, sia stato conforme ai principi, di cui alle vigenti norme federali,

**RIMETTE**

Gli atti del presente procedimento alla Procura Federale affinché proceda, ex art. 2 e 34 nn. 2 e 3 Regolamento di Giustizia vigente, al deferimento nei confronti di Emanuele Di Napoli, Maddalena Troncone e Renato Di Napoli,

**MANDA**

Alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione agli interessati, nonché, ex art. 8 e 9 ultimo comma Regolamento di Giustizia, in copia al Procuratore Federale Fitet, e agli Organi Territoriali Federali nella cui giurisdizione risiedono il tesserato e la società a mezzo raccomandata A/R.,

Così deciso in Roma, 4 ottobre 2010

Motivazione estesa il 19 Ottobre 2010

**Il Presidente**

(Avv. Armando Montarsolo)

**Il Giudice**

(Avv. Bianca Magarò)

**Il Giudice**

(Avv. Fabio Pennisi)

Si avverte che contro la presente decisione è ammessa impugnazione, ex art. 36 Regolamento di Giustizia, innanzi alla Commissione Appello Federale, mediante ricorso nei modi e nei termini di cui agli artt. 28 e seguenti, Regolamento di Giustizia.

**Si autorizza la pubblicazione della presente decisione sul sito federale.**



Federazione Sportiva Nazionale  
riconosciuta dal Coni

8